



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARE'	MARIA TERESA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SENATORE	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 7192/2019  
depositato il 28/10/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 430/2019 Sez:1 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO  
CENTRO DIR. COLLINA LIGUORINI

**proposto dall'appellante:**  
METALLURGICA IRPINA SPA  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**rappresentato da:**  
MOLINARIO GIANCARLO  
C.DA CARDITO N. 6/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**rappresentante difeso da:**  
CASTELLANO VITTORIO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VITTORIO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200503/2018 IRES-ALTRO 2013  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200503/2018 IVA-ALTRO 2013  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200503/2018 IRAP 2013

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 7192/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/09/2021 ore 09:00

N°

7355/2021

PRONUNCIATA IL:

22-09-2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15-10-2021

Il Segretario



(segue)

- sull'appello n. 8215/2019  
depositato il 12/12/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 978/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO  
CENTRO DIR COLLINA LIGUORINI

**proposto dall'appellante:**  
METALLURGICA IRPINA SPA  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**rappresentato da:**  
MOLINARIO GIANCARLO  
C.DA CARDITO N. 6/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**rappresentante difeso da:**  
CASTELLANO VITTORIO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VITTORIO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**Atti impugnati:**  
PROV.IRR.SANZ. n° TFKCO0200678/2018 ALTRI TRIBUTI 2014

- sull'appello n. 3223/2020  
depositato il 29/05/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 988/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO  
contro:  
METALLURGICA IRPINA SPA  
SIG. MOLINARO GIANCARLO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**  
CASTELLANO VITTORIO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO  
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO AV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200504/2018 IVA-ALTRO 2014

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 7192/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/09/2021 ore 09:00

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### I.Premessa

1.La società ricorrente Metallurgica Irpina s.p.a., esercente attività di commercio all'ingrosso di ferramenta, impugnava innanzi alla CTP di Avellino l'avviso di accertamento n.TFK 030200503/2018 notificatole il 30.11.2018, con il quale la territoriale Agenzia delle Entrate, aveva recuperato a tassazione ai fini Ires e Irap (per il periodo di imposta 1.7.2013/30.6.2014) e ai fini Iva (per il periodo d'imposta 2013): a)l'importo di € 84.800,00 per ricavi non contabilizzati, derivanti da una vendita di merce in favore della Irpinia Reti s.r.l. e non riscontrati in inerenti fatture di vendita; b)l'importo di € 120.000,00, relativo a costi ritenuti indeducibili in quanto genericamente descritti in fattura o non inerenti.

La società contribuente impugnava anche l'avviso di accertamento n.TFK 030200504/2018 (pure notificatole in data 30.11.2018), con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'IVA ritenuta indeducibile per € 26.400,00, afferente ai predetti costi non documentati (pari a € 120.000,00).

Nell'interesse del socio Molinario Valentino, infine, veniva impugnato l'avviso di accertamento n.TFKCO 0200678/18 (notificato il 26.11.2018), con il quale l'AE, in ragione del maggior reddito accertato a carico della società e della ristretta base azionaria della stessa, aveva imputato al detto socio un maggior reddito in proporzione alla sua quota di partecipazione (pari al 2%).

1.1.L'Ufficio aveva, in particolare, rilevato che, in relazione a 4 DDT (recanti la causale di vendita con destinatario la Irpinia Reti s.r.l.), non erano state riscontrate

le relative fatture di vendita, mentre (a seguito di acquisizione di informazioni) il vettore DVS s.p.a. aveva confermato di avere sdoganato i quattro containers di filo zincato per la massa complessiva di kg.106.000 (a cui i DDT si riferivano) e di averli trasportati nel mese di dicembre da Napoli a Sturno (ove aveva sede la Irpinia Reti s.r.l.).

Aveva così ripreso a tassazione l'importo di € 84.800,00 per la vendita della merce contenuta nei detti containers.

L'Agenzia aveva, poi, individuato l'indebita detrazione di costi per complessivi € 120.000,00, non deducibili per difetto di specificità della fattura n.1/30 del 15.10.2014 (nella quale venivano descritte prestazioni per servizi di *"Etichettatura, Imballaggio, Giacenza, Carico e Scarico Vs merci periodo 1.1.2014/30.6.2014"*) e per mancanza del requisito della inerenza.

**1.2.**I ricorrenti deducevano, per converso, l'illegittimità degli avvisi, rilevando:

-in via preliminare, che gli atti erano nulli sia per difetto di sottoscrizione (essendo stato il funzionario sottoscrittore delegato in bianco), sia per violazione del contraddittorio (avendo l'Ufficio emesso l'avviso impugnato durante la pendenza del contraddittorio preventivo);

-nel merito, relativamente al recupero a tassazione dei ricavi per € 84.800,00, che i 4 DDT rinvenuti dall'Ufficio erano del tutto irrilevanti in quanto privi di firma; che i 4 container erano stati trasportati in data 20.12.2013 e 23.12.2013 dal vettore DVS s.p.a. presso la Irpinia Reti s.r.l. esclusivamente in conto deposito (utilizzando il relativo piazzale); che la merce ivi contenuta era stata, in realtà, venduta (per il

tramite della Irpinia Reti s.r.l.) alla Irpinia Distribuzione s.p.a. (come dimostrato dalle relative fatture di vendita);

-nel merito ancora, relativamente al costo di € 120.000,00 (contenuto nella fattura 1/30 del 2014), che, a fronte di apposito sottostante contratto di prestazione di servizi, le indicazioni contenute in fattura erano idonee a giustificare la specificità delle prestazioni e la loro inerenza;

-infine, con specifico riferimento all'imputazione del maggior reddito al socio, che la distribuzione degli utili al socio in ragione della pretesa ristrettezza della base societaria era illegittima.

1.3.L'Ufficio si costituiva, opponendo la legittimità del suo operato.

2.All'esito della discussione, la CTP di Avellino:

-con sentenza n.430/1/19 (resa nel giudizio relativo al recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati per € 84.800,00 e di costi indeducibili per € 120.000,00), disattese le eccezioni preliminari di nullità dell'avviso, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la deducibilità dei costi ostesi dal contribuente (e lasciando fermo il recupero a tassazione dei maggiori ricavi di € 84.800,00);

-con sentenza n.978/2/19 (resa nel giudizio relativo al maggior reddito imputato al socio), accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo che il maggior reddito fosse ricalcolato sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza n.430/1/19;

-con sentenza n.988/2/19 (resa nel giudizio relativo al recupero a tassazione dell'IVA ritenuta indeducibile), accoglieva *in toto* l'opposizione, osservando che la

citata sentenza n.430/1/19 aveva ritenuto legittima la deduzione dei costi per € 120.000,00.

**3.**Le pronunce sono state tempestivamente impugnate.

**3.1.**Avverso la sentenza n.430/1/19 ha interposto gravame la Metallurgica Irpina s.r.l. (giudizio n.7192/19 R.G.), riproponendo, innanzitutto, i motivi relativi alla nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e per violazione del contraddittorio.

La società contribuente ha, poi, insistito per la declaratoria di totale illegittimità del recupero dei maggiori ricavi, richiamando le argomentazioni già sviluppate nel corso del giudizio di prime cure.

Si è costituito l'Ufficio, che ha proposto a sua volta gravame incidentale, censurando la sentenza di prime cure in punto di costi, in quanto (contrariamente a quanto assunto dalla CTP) essi (ad avviso di esso Ufficio) non potevano considerarsi deducibili (in assenza di prova contraria spettante al contribuente) sia per mancanza di specificità nella fattura, sia per difetto di inerenza.

**3.2.**Avverso la pronuncia n.978/2/19 ha proposto appello principale il Molinario e gravame incidentale l'Ufficio, adducendo ciascuno le ragioni di difesa già fatte valere nel giudizio principale (giudizio n.8215/19 R.G.).

**3.3.**La sentenza n.988/2/19 è stata, infine, gravata dall'Ufficio (giudizio n.3223/20 R.G.).

**4.**Disposta la riunione dei giudizi n.8215/19 e n.3223/20 a quello più vetusto n.7192/19, gli appelli riuniti sono stati trattenuti in decisione.

## **II.Motivi della decisione.**

I.Devono essere, preliminarmente (per motivi di ordine logico), esaminati gli appelli di cui al giudizio n.7192/19 R.G. (relativo al recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati per € 84.800,00 e di costi indeducibili per € 120.000,00).

1.Il gravame principale come proposto dalla contribuente è fondato e deve essere accolto per le ragioni di cui si dirà.

1.1.L'avviso impugnato non è, innanzitutto, inficiato dai vizi formali evocati dalla ricorrente.

A.Non sussiste il prospettato difetto di sottoscrizione (dedotto in ragione di una pretesa delega in bianco sottostante).

In proposito, è sufficiente rilevare (in adesione ai più recenti arresti della Corte di legittimità: cfr.Cass.19/04/2019 n.11013) che la delega di firma è assolutamente legittima.

Invero, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma (e non di funzioni), poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito della organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa.

D'altra parte, la delega in questione si mostra adeguatamente motivata (in ciò richiamandosi i principi contenuti in Cass.23.6.2017 n.15781; anche Cass.21.10.2015 n.22803), atteso che essa indica:

-i motivi che hanno indotto il Capo dell'Ufficio a delegare il potere di firma;  
-il nominativo dei soggetti delegati in relazione ad atti individuati sia in termini di contenuto, sia in termini di valore.

Quanto, poi, alla durata della delega, essa ben può presumersi conferita per tutta la durata dell'incarico dell'organo delegante.

Insomma, la delega in questione deve ritenersi munita di sufficienti caratteri di specificità, tali da renderla perfettamente valida.

**B.** Non sussiste neppure alcuna violazione del contraddittorio.

Infatti, l'Ufficio ha diligentemente instaurato il preventivo contraddittorio con la contribuente (esauritosi con verbale del 4.5.2018).

Del tutto irrilevante, invece, è la circostanza che, nel corso di successivo (ma ultroneo) scambio di informazioni (consacratosi nel verbale del 21.11.2018), l'Agenzia abbia provveduto in data 26.11.2018 a emettere l'avviso di accertamento, atteso che le ragioni della difesa erano state già ampiamente dispiegate dal contribuente nella fase a ciò ritualmente destinata.

**1.2.** L'appello della società contribuente è, invece, come detto, fondato nel merito.

E, invero, rileva la Commissione che deve ritenersi acquisito agli atti che:

-la merce contenuta nei quattro containers di filo zincato (a cui si riferivano i quattro DDT rinvenuti senza firma dall'Ufficio nella contabilità della contribuente) è stata sdoganata e trasportata dal vettore DVS s.p.a. in data 20.12.2013 e 23.12.2013 da Napoli a Sturno (AV) presso la sede Irpinia Reti s.r.l.;



-la consegna presso la Irpinia Reti s.r.l. risulta effettivamente avvenuta in solo conto deposito (presso il relativo piazzale), tanto che la merce è stata successivamente inviata dalla stessa Reti (per conto della contribuente) alla Irpinia Distribuzione s.r.l. in data 13.1.2014 e 17.1.2014 (con 5 DDT) a mezzo del vettore Zekar Logistics s.c.r.l. (come attestato dalla fattura n.8/2014 emessa da quest'ultima società);

-la contribuente ha emesso in favore della Irpinia Distribuzione s.r.l. le fatture di vendita n.1/06 del 13.1.2014, n.1/08 del 13.1.2014 e n./14 del 17.1.2014, aventi ad oggetto proprio la merce movimentata dapprima dal vettore DVS (da Napoli a Sturno, sede delle Reti) e, successivamente, dal vettore Zekar (dalla sede Reti a quella della Irpinia Distribuzione).

Ne consegue che i ricavi della vendita (effettuata, come detto, dalla Metallurgica Irpinia in favore della Irpinia Distribuzione s.r.l.) devono intendersi correttamente contabilizzati e che sul punto in questione essi risultano illegittimamente recuperati a tassazione dall'Ufficio.

2.L'appello incidentale dell'Agenzia deve, invece, essere disatteso.

Parte appellata ha censurato la pronuncia dei giudici di prime cure nella parte in cui è stata dichiarata la deducibilità del costo di € 120.000,00.

Secondo l'Ufficio, invece, il costo sarebbe non deducibile per difetto di specificità della fattura n.1/30 del 15.10.2014 (nella quale risultano descritte prestazioni per servizi di "Etichettatura, Imballaggio, Giacenza, Carico e Scarico Vs merci periodo 1.1.2014/ 30.6.2014") e per mancanza del requisito della inerenza.

In proposito, osserva la Commissione che non vi è dubbio che spetta al contribuente l'onere di provare ex art.2697 c.c. (quale fatto impeditivo della pretesa tributaria) l'effettiva sussistenza di componenti negativi del reddito di impresa nonché l'inerenza degli stessi ad attività produttive di ricavi o altri proventi ai sensi dell'art. 109 comma 5 TUIR - d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917 (cfr.Cass.10.6.2016 n. 11942; Cass.29/01/2016 n.1691; Cass.16/12/2015 n.25282).

In ordine al contenuto della prova, poi, il contribuente dovrà: per un verso, provare documentalmente il costo (in modo che dalla documentazione si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa); e, per altro verso, dimostrare *“la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni”*(Cass.27.03.2013 n.7701).

Sul piano della prova documentale, infine, l'eventuale fattura richiamata dalla contribuente non può contenere una generica descrizione del bene o della prestazione, in quanto, non consentendo in tal modo di identificare l'oggetto della prestazione, non risponderebbe alle finalità di trasparenza e conoscibilità, funzionali alle attività di controllo e verifica dell'Amministrazione finanziaria.

Orbene, in applicazione dei detti principi e in adesione alla pronuncia dei giudici di prime cure, deve ritenersi illegittimo il recupero a tassazione effettuato dall'Ufficio.

Invero, la società contribuente ha esibito sia il contratto di prestazione di servizio intervenuto con la Irpinia Reti s.r.l. (in relazione al quale deve ritenersi del tutto irrilevante l'osservazione dell'Ufficio circa l'assenza di data certa, giacchè gli atti conclusi nel contesto degli ordinari rapporti imprenditoriali non vengono usualmente sottoposti mai a registrazione), sia una rendicontazione in cui sono specificate le ore di etichettatura dei rotoli rete, le ore di imballaggio, le ore di carico e scarico delle merci.

Le indicazioni contenute nella fattura, proprio alla stregua del contratto di prestazione di servizi intercorso tra le parti e della rendicontazione del servizio, si mostrano sufficienti a documentare adeguatamente i costi per cui è causa.

D'altra parte, è assolutamente pacifico che, ai fini della deducibilità di un costo indicato in una fattura "generica", l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale (cfr. da ult. Cass. 23/01/2020 n. 1468, che richiama anche Corte giust. UE, 15, 4 settembre 2016, causa C-516/14).

Nel caso di specie, la rendicontazione esibita dalla contribuente ha evidenziato puntualmente il contenuto dei servizi realizzati, il tempo ed il luogo dell'esecuzione della prestazione, il personale impiegato e le ore lavorate, consentendo, pertanto, di ritenere giustificati i costi ripresi a tassazione

D'altra parte, la specificità della merce commercializzata (filo zincato) induce a ritenere sussistente anche il profilo della inerenza dei costi, non potendosi dubitare che la merce in questione debba essere stata, prima della vendita, necessariamente oggetto di imballaggio e di etichettatura.

Senza contare che i rilevanti quantitativi del materiale giustificano anche la congruità del prezzo concordato, congruità, peraltro, mai neppure messa specificamente in discussione dall'Ufficio.

3. In conclusione, l'appello principale del contribuente deve essere accolto, mentre l'appello incidentale dell'Ufficio deve essere disatteso.

In tali sensi deve essere riformata la sentenza di prime cure.

II. Le argomentazioni appena esposte inducono, nel giudizio n.8215/19 R.G. (relativo al maggior reddito imputato al socio), ad accogliere l'appello principale proposto nell'interesse del Molinario Valentino (poiché in assenza di maggior reddito societario non esiste neppure il maggior reddito del socio) e a respingere il gravame incidentale dell'Ufficio.

III. Accertata la legittimità della deduzione dei costi di € 120.000,00, deve, infine, pervenirsi, nel giudizio n.3223/20 R.G. (relativo al recupero dell'Iva ritenuta indetraibile), anche alla reiezione dell'appello proposto sul punto dall'Ufficio.

IV. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate e nel complessivo andamento del giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello principale proposto dalla Metallurgica Irpina s.r.l. nel giudizio n.7192/19 R.G.. Rigetta l'appello incidentale proposto dall'Ufficio nel medesimo giudizio n.7192/19 R.G..


Accoglie l'appello principale proposto nell'interesse del socio Molinario Valentino nel giudizio n.8215/19 R.G.. Rigetta l'appello incidentale proposto dall'Ufficio nel medesimo giudizio n.8215/19 R.G..

Rigetta l'appello proposto dall'Ufficio nel giudizio n.3223/20 R.G..

Compensa le spese di lite.

Salerno, li 22.9.2021

Il Giudice Relatore



Il Presidente

